



LEGGE REGIONALE

"Modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1992, n. 3 e 5 agosto 1993, n. 13"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1992, n. 3 e 5 agosto 1993, n. 13"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici" è aggiunto il seguente comma:

"3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale perchè provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario 'ad acta'".

Art. 2

1. L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti



pubblici locali" è così sostituito:

"1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge".

Art. 3

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13 è sostituito dal seguente:

" L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



E' estratto del verbale della seduta del 21 febbraio 1995
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)